

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 15/08

13 marzo 2008

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-188/07

Comune di Mesquer / Total France SA e Total International Ltd

A PARERE DELL'AVVOCATO GENERALE KOKOTT, DAL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA", SANCITO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI RIFIUTI, PUÒ DERIVARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI DA INQUINAMENTO CAUSATI DALLA FUORIUSCITA DI OLI MINERALI PESANTI

È inoltre compatibile con il principio "chi inquina paga" escludere dalla responsabilità per danni da inquinamento da idrocarburi coloro che non abbiano causato i danni medesimi né intenzionalmente né con negligenza.

Il comune bretone di Mesquer ha convenuto in giudizio alcune imprese del gruppo Total per ottenere la condanna al risarcimento delle spese sostenute per aver dovuto provvedere alle operazioni di bonifica delle coste a seguito dell'avaria della nave cisterna Erika, avvenuta nel 1999.

Al fine di poter decidere in ordine ai presupposti della responsabilità secondo la normativa comunitaria in materia di rifiuti, la Cour de cassation francese ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione della normativa pertinente ¹.

Il giudice a quo chiede se oli minerali pesanti fuoriusciti costituiscano rifiuti ai sensi della normativa comunitaria e se, ai fini della bonifica dei danni da inquinamento così causati, possano essere considerati responsabili anche coloro che, pur senza trasportare direttamente tali oli, li abbiano peraltro prodotti, venduti o spediti.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Kokott ritiene anzitutto che **l'olio minerale pesante** possa essere considerato quale **rifiuto ai sensi della normativa comunitaria, quando sia fuoriuscito in occasione di un incidente occorso ad una petroliera, mischiandosi con acqua e sedimenti.**

I costi relativi all'eliminazione dei rifiuti devono essere accollati, in considerazione della direttiva sui rifiuti, in capo a coloro che ne siano stati causa, che si tratti dei loro possessori attuali o precedenti ovvero del fabbricante del prodotto da cui tali rifiuti derivano.

¹ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32).

Qualora la **responsabilità per i danni delle società del gruppo Total** dovesse essere valutata **unicamente sulla base della direttiva sui rifiuti**, alle società medesime, quali produttori di olio minerale pesante e/o quali venditori o spedizionieri degli stessi, dovrebbero essere accollati i costi necessari ai fini dell'eliminazione dei rifiuti petroliferi causati dall'incidente, **laddove possa essere loro addebitato un concorso nella causazione della fuoriuscita dell'olio minerale pesante**.

È tuttavia possibile che il diritto francese escluda una responsabilità delle società del gruppo Total. L'avvocato generale Kokott ha quindi esaminato gli effetti derivanti da convenzioni internazionali cogenti per la Francia sulla responsabilità alla luce della direttiva comunitaria sui rifiuti .

L'avvocato generale Kokott rileva che, in Francia, per effetto della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile² è esclusa qualsivoglia domanda di risarcimento nei confronti di soggetti diversi dal proprietario della nave, tranne nel caso in cui essi abbiano causato il danno da inquinamento intenzionalmente ovvero con negligenza. Tale esclusione di responsabilità costituisce attuazione del potere discrezionale conferito agli Stati membri nella trasposizione del principio "chi inquina paga".

L'avvocato generale Kokott ritiene, inoltre, compatibile con il principio "chi inquina paga" che la responsabilità tanto del proprietario della nave quanto del fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi³ venga assoggettata ad un limite massimo. È legittimo porre a carico della collettività un contributo per il concorso nella causazione di danni da idrocarburi nonché una percentuale dei relativi rischi. Infatti, gli Stati contraenti delle dette convenzioni – tra i quali quasi tutti gli Stati membri della EU – consentono il trasporto su mare degli idrocarburi con i relativi rischi, assumendo quindi il rischio di dover far fronte ad ulteriori costi. Quando i danni da idrocarburi vanno aldilà dei limiti di responsabilità del proprietario della nave e del fondo, è pressoché impossibile farvi fronte con le risorse finanziarie di soggetti privati.

Alla luce di tali rilievi, l'avvocato generale Kokott ritiene **compatibile con il principio "chi inquina paga" limitare, in considerazione della Convenzione sulla responsabilità civile e della Convenzione sul fondo per il risarcimento, la responsabilità del produttore di oli minerali pesanti e/o dei relativi venditori o spedizionieri**.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

² Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.

³ Convenzione internazionale del 18 dicembre 1971 sull'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE EL EN IT FR

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-188/07>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*